



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.45

Oggetto: Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2012.

L'anno **Duemiladodici** addì **quattordici** del mese di **Settembre**, alle ore **15.45**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di Eugenio SALERNO.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino	SI	
2	Vico Piero Francesco	SI		11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando	SI	
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco	SI	
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio	SI		16	Rosa Mario	SI	
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna		SI
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.16

ASSENTI N.1

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n.360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot.7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede:
  - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni

caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

**Visto che:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

**Considerato che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n.85 del 28/12/2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,5 %;
- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2011 l'aliquota vigente è pari a 0,5%;
- l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute (da ultimo il taglio previsto dall'articolo 28 del D.L. 201/2011 del fondo sperimentale di riequilibrio) rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;
- ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica della aliquota vigente;

**Vista** l'analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dal quale si evince che applicando le aliquote e le esenzioni previste nella tabella che segue si determinerà un gettito per l'ente stimabile in euro 1.025.000,00;

**Richiamata** la deliberazione n.112 del 20/07/2012, con la quale la Giunta propone a questo Consiglio comunale l'approvazione delle aliquote di che trattasi;

**Visto** il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento comunale sull'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con delibera C.C. n. 85 del 28/12/2007;

**Accertato** che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Udita la relazione del **Sindaco Lo Polito**;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali **Pignataro, Russo P., Laghi, Santagada, Rosa, dell'Assessore Di Gerio e del Consigliere Rende**, di cui al precedente verbale n.40 data odierna e, comunque, tutti meglio riportati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale e che, comunque, qui si intendono integralmente riportati.

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti n.16

Consiglieri votanti n.15

Consiglieri astenuti n.1 (Rosa)

Voti Favorevoli n.12

Voti contrari n.3 (Laghi, Santagada e Massarotti)

#### DELIBERA

1. **Di confermare** con effetto dal 1° gennaio 2012, la variazione dell'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., già approvata con delibera di G.C. n.112 del 20/07/2012, in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0.5
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0.5
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0.5
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0.7
5	oltre 75.000 euro	0.7

2. **Di quantificare**, in via presuntiva, il gettito da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012 pari ad € 1.025.032,00;

3. **Copia** della presente deliberazione sarà inviata, a cura del Responsabile del servizio di Ragioneria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

4. **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

5. **Dispone**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza:

- al Responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto disposto al punto 3) della presente;
- al Responsabile del Servizio Affari del Personale.-

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Eugenio Salerno -

## AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il ..... **21 SET. 2012** ....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data ... **21 SET. 2012** ....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Messaggio Comunale*  
**Caterina Donato**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 21 SET. 2012



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Maurizio Ceccherini -